

APPROVATI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. n. 1042 del 10-2-2022

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Mancini Valerio
valerio.mancini@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e p.c Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: Maxi emendamento interamente sostitutivo dell'Atto n.1078

Gentile Presidente,

si trasmette in allegato il documento in oggetto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria relativa.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Michele Fioroni

GIUNTA REGIONALE

Assessore allo Sviluppo Economico,
Innovazione, Digitale e Semplificazione

Michele Fioroni

Allegati alla nota:

- Emendamento sostitutivo atto 1078 (DG_0004349_2022)
- Relazione tecnico-finanziaria (DG_0004350_2022)

REGIONE UMBRIA
Via Mano Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 4403
FAX.

Indirizzo email:
michele.fioroni@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Al Presidente
della II Commissione

Oggetto: Emendamento interamente sostitutivo dell'Atto n.1078 – *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”*

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 1, comma 2 della l. r. 31/2013: le parole: " e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)" sono sostituite dalle seguenti:"dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)) e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)".

Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 3 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b), c), d), e g) sono soppresse;
b) al comma 1, lettera h) le parole : "non riservate allo Stato e agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:"nelle materie indicate dal D. Lgs. n. 208/2021";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La Regione, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1, comma 2, esercita le proprie competenze nelle materie individuate dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 259/2003, come sostituito dal D.Lgs. n.207/2021.";
d) il comma 2 è soppresso.

Art. 3 (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 6 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: " con la Regione";
b) al comma 4, la parola: "è" è sostituita con le parole: "può essere";
c) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 4 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 31/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r.31/2013 sono soppresse le parole: "ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)".

Art.5 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 31/2013)

1

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/2013 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Gli interventi in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici sono eseguiti in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A) e dall'articolo 4 del D.Lgs. n.207/2021."

Art. 6 (Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 31/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "adottano" è sostituita dalle seguenti: "possono adottare";
b) sono soppresse le parole: "entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)".

Art. 7 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 14 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "impianti radioelettrici" sono inserite le seguenti: ",nel rispetto del principio di leale collaborazione,";
b) al comma 1 le parole: "al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";
c) il comma 2. è sostituito dal seguente:
"2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche."
d) il comma 3 è soppresso.

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 15 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché", sono sostituite dalle seguenti: "I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, a";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/2003,";
c) il comma 2 è soppresso.

Art. 9 (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 16 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal D.Lgs. 259/2003, come modificato dal D.Lgs. 207/2021, nonché dall'articolo 5 del medesimo D.Lgs. 207/2021.";

b) al comma 4, le parole: "di cui agli articoli 87 e 87-bis, del D.Lgs. 259/2003" sono soppresse e le parole: "regolamento comunale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalla seguente:"comune";

c) all'alinea del comma 6, le parole: "che indichi:" sono sostituite dalle seguenti:"recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.";

d) al comma 6, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

e) al comma 7, le parole:" al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti";

f) al comma 8, sono soppresse le parole:" e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d)";

g) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall'articolo 47 del D.lgs 259/2003 come sostituito dal D.Lgs. 207/2021."

h) Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni della l. r. 5 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge."

Art. 10 (Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 31/2013 sono soppresse le parole: " e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13".

Art. 11 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19 della l.r. 31/2013)

1.All'articolo 19 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e utilizzo della potenza autorizzata";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro 6 mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una dichiarazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16.";

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1.bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.

1.ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).";

d) il comma 2 è soppresso.

Art. 12 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 24, comma 1 della l.r. 31/2013 sono soppresse le lettere b) e c).

Art. 13 (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 25 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nelle asseverazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di cui all'articolo 19";

b) al comma 3, le parole: "regolamento comunale di cui all'articolo 13" sono sostituite dalla seguente: "comune";

c) al comma 5, le parole: "dell'asseverazione" sono sostituite dalle seguenti: "dalle dichiarazioni";

d) il comma 8 è soppresso;

e) al comma 9, le parole: "ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo" e le parole: "e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione" sono soppresse.

Art. 14 (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 31/2013)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 26 della l.r. 31/2013 sono soppressi.

2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per gli interventi di cui all'articolo 21 è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità".

3. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 31/2013 è soppresso

Art. 15 (Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 31/2013)

1. All'articolo 27 della l.r. 31/2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le lettere b), c), d), e), f) e g);

b) al comma 5, le parole: "entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente";

c) il comma 6 è soppresso.

Art. 16 (Abrogazioni)

Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2013:

a) l'articolo 4;

b) l'articolo 5;

c) l'articolo 7;

d) l'articolo 9, commi 5 e 6;

e) l'articolo 10;

f) l'articolo 11;

g) l'articolo 12;

h) l'articolo 18, comma 3;

i) l'articolo 20;

j) il Capo IV;

k) l'articolo 21;

l) il Capo V;

m) l'articolo 22;

- n) l'articolo 23;
- o) l'articolo 28.

Al Presidente
della II Commissione

Oggetto: Emendamento interamente sostitutivo dell'Atto n.1078 – *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”*

Il presente emendamento si rende necessario al fine di armonizzare quanto previsto dal DDI in oggetto con la sopravvenuta e recente normativa statale, in particolare con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato sulla GU n. 292 del 09-12-2021 ed entrato in vigore il 24/12/2021. Detto Decreto legislativo da un lato sostituisce numerosi articoli del decreto legislativo 259/2003, dall'altro introduce autonome disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche.

Il Disegno di legge regionale recante *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)”* risulta costituito da 16 articoli che di seguito si illustrano

L'articolo 1 (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 31/2013) aggiorna al comma 2 dell'art. 1 della l. r. 31/2013 i riferimenti normativi ivi indicati, richiamando il recente Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)).

Peraltro, il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) che ha abrogato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), richiamato agli articoli 1 e 20 della l.r. 31/2013. In ragione di ciò, al comma 1 viene aggiornato anche il citato riferimento normativo. Occorre precisare che il nuovo Decreto 208/2021, all'art.71 fa salvi, in via transitoria, soltanto alcuni articoli dell'abrogato D.Lgs 177/2005. Ma tra questi ultimi non è ricompreso l'art.42 menzionato all'art.20 della l.r. 31/2013.

L'articolo 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 31/2013) sopprime alcune previsioni relative a funzioni regionali meramente programmatiche in materia di comunicazioni elettroniche e fa salve le previsioni relative a funzioni effettivamente amministrative quali quelle relative, tra l'altro, alla emanazione delle linee guida ai fini della localizzazione degli impianti e al governo della rete pubblica regionale.

Al comma 1 lett. h), dell'art. 3 si aggiornano i riferimenti normativi in materia di telecomunicazioni al fine di tener conto del decreto legislativo n. 208/2021 il quale disciplina, tra l'altro, i compiti delle Regioni, in particolare, agli articoli 11 (Competenze delle regioni) e 50, comma 9 in tema di ubicazione dei siti trasmissivi in relazione al piano di assegnazione delle frequenze.

Si aggiunge, poi, all'art. 3 il comma 1 bis che richiama in tema di funzioni regionali in materia di comunicazioni elettroniche quanto disposto dall'articolo 8 del D.lgs 259/2003, come sostituito dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

Si sopprime, infine, il comma 2 dell'art. 3 relativo alla facoltà della Regione di avvalersi del Corecom, in quanto le funzioni proprie del Corecom sono disciplinate dalla sopravvenuta legge regionale 29/12/2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni).

L'articolo 3 (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 31/2013) rende discrezionale e non più obbligatoria la messa a disposizione della RUN agli operatori di telecomunicazioni sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Si sopprimono altresì i commi 5 e 6 in quanto correlati alla banca dati regionale soppressa dal presente DDL.

L'articolo 4 (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 31/2013) sopprime il riferimento all'abrogata normativa statale in tema di appalti.

L'art. 5 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 31/2013) aggiunge, tenuto conto che i commi 3 e 4 trattano dell'infrastrutturazione digitale, un nuovo comma, 4 bis, al fine di aggiornare i riferimenti normativi in materia. Infatti, il nuovo decreto legislativo 207/2021 all'art. 4, ha modificato gli artt. 24 e 135 bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) introducendo importanti disposizioni in materia tra le quali l'attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato.

L'articolo 6 (Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 31/2013) modifica l'art.13 al fine di prevedere la natura facoltativa e non obbligatoria dei regolamenti comunali, in adesione all'articolo 8, comma 6 della legge quadro n. 36/2001, come modificato dall'art. 38, comma 6, legge n. 120 del 2020 ove si statuisce che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4".

L'articolo 7 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 31/2013) introduce il principio della leale collaborazione da parte dei gestori e dei titolari di impianti radioelettrici nel comunicare Piani di rete e Programmi di sviluppo, completi e articolati, al fine di consentire una corretta pianificazione comunale. Il principio della cooperazione tra comuni e gestori discende dalla normativa statale in materia: il comune nell'approvare il piano di localizzazione deve coinvolgere nell'istruttoria i gestori del servizio e le esigenze di questi ultimi (che hanno non solo il diritto ma anche l'obbligo di garantire l'erogazione del servizio attraverso la creazione di una rete)...la localizzazione degli impianti non può non tener conto delle esigenze di "copertura" delle singole aree e solo i gestori sono in grado di sapere in quali di esse il segnale manchi o sia debole (Tar Lazio, sentenza n.232/2017).

L'articolo 8 (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 31/2013) richiama in tema di regolamentazione comunale della localizzazione degli impianti, esplicitamente, l'articolo 8 comma 6 della legge quadro n. 36/2001. La disposizione, inoltre, sopprime il secondo comma dell'articolo 15 per il quale la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo dei gestori costituiva un prerequisito per l'installazione e la modifica degli impianti

radioelettrici. La soppressione si pone in linea con la giurisprudenza secondo la quale le singole istanze dei gestori presentate presso i comuni non possono essere subordinate alla previa approvazione di atti programmatici regionali o comunali, trattandosi di istanze funzionali alla realizzazione di un servizio pubblico. Per la stessa ragione si ritiene che l'esame della singola istanza non debba essere subordinata alla obbligatoria pianificazione annuale del gestore. Fatto salvo il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato all'articolo 14: è nell'ambito di un corretto confronto che gli interessi pubblici e quelli privati dei gestori devono trovare soluzioni atte a soddisfare le esigenze di entrambe le parti, con l'ulteriore conseguenza di diminuire la conflittualità ed accelerare il perseguimento del pubblico interesse (Tar Toscana, sentenza n. 597/2007).

L'articolo 9 (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 31/2013) interviene sul piano formale, modificando alcuni rinvii obsoleti alle fonti statali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 16 viene sostituito al fine di adeguare i riferimenti normativi ivi previsti.

Al comma 4 dell'art. 16 si sopprime innanzitutto il riferimento alle disposizioni del vecchio codice perché superate. Peraltro, tenuto conto che la nozione di titolo legittimante è già definita all'art. 2, lett. z) della legge regionale, non appaiono necessarie ulteriori specificazioni.

Si modifica, inoltre, il periodo finale del comma 4 nel senso di demandare all'autonomia degli enti locali la scelta dello strumento con il quale disciplinare quanto prescritto dal comma in esame. Il periodo emendato infatti non fa più riferimento al regolamento di cui all'art. 13, diventato facoltativo, ma genericamente alle modalità stabilite dal Comune. Pertanto, le prescrizioni riguardo la fascia di rispetto, non devono essere contenute necessariamente in un regolamento comunale sulla localizzazione (art. 13, comma 2, lett.c), strumento facoltativo sulla base della legislazione statale, ma possono essere contenute anche in un'altra fonte dell'autonomia comunale.

Al comma 6 dell'art. 16, viene semplificato l'onere della tabella informativa da apporre presso gli impianti, in quanto la disposizione si limita a prescrivere un ridotto contenuto informativo sufficiente ai fini dei controlli, ovvero, i soli dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Al comma 8 dell'art. 16 si sopprime la comunicazione di fine lavori all'Arpa, essendo sufficiente la sola comunicazione al comune.

Viene poi modificato il comma 9 per adeguare la disciplina regionale in tema di impianti temporanei per telefonia mobile, alla sopravvenuta ed esaustiva normativa statale di cui all'articolo 47 (Impianti temporanei di telefonia mobile) del D.lgs 259/2003, come sostituito dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

Infine, in adesione alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn.336/2005 e 129/2006) in tema di procedimento unico e uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, si inserisce il comma 9 bis al fine di chiarire che gli oneri amministrativi introdotti dalla legge regionale 6/2021 non sono applicabili alla materia oggetto del presente ddl. Infatti, l'art. 93, ora art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) del D.Lgs. n. 259 del 2003, come sostituito dal decreto legislativo n. 207 del 2021 reca il divieto per le pubbliche amministrazioni, tra le quali Regioni e Comuni, di imporre altri oneri diversi da quelli previsti dallo stesso decreto legislativo per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica: "l'art. 93 cit., essendo espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni che persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, va interpretato nel senso che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di telecomunicazioni a oneri diversi da quelli individuati dal legislatore statale ed estranei

all'elencazione contenuta nella stessa disposizione" (T.A.R. Lazio, Sez. I, 05-02-2019, n. 75).2003 e successive modificazioni.

L'articolo 10 (Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 31/2013) sopprime la connessione tra obbligo del risanamento a carico del gestore e la preventiva adozione del regolamento comunale di cui all'articolo 13 al fine di evitare che l'eventuale inerzia del comune possa impedire di sanzionare eventuali inadempimenti del gestore. In luogo del regolamento comunale, la disposizione fa riferimento più semplicemente alle prescrizioni comunali.

L'articolo 11 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 19 della l.r. 31/2013) sopprime in sede di rubrica dell'articolo 19 il riferimento alla potenza autorizzata, abroga il comma 2 e riformula il comma 1 dell'articolo 19 al fine di:

- consentire ai titolari e ai gestori degli impianti radioelettrici legittimati di comunicare all'A.R.P.A, entro un termine più ampio (6 mesi), gli impianti realmente attivati;
- consentire un controllo più efficace dell'Arpa, stabilendo direttamente nella fonte legislativa il contenuto della dichiarazione di post - attivazione;
- stabilire che trascorso il periodo di 6 mesi, i titoli legittimanti avranno ad oggetto esclusivamente gli impianti realmente attivati secondo quanto dichiarato dai titolari e dai gestori in sede di post - attivazione.

Inoltre, la disposizione in esame introduce:

- il comma 1 bis, il quale stabilisce che le autocertificazioni e le dichiarazioni sono efficaci anche quali comunicazioni di post-attivazione nei casi di procedimenti semplificati per i quali la legislazione statale non impone il parere preventivo dell'Arpa;
- il comma 1 ter, il quale stabilisce che le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto delle sorgenti di cui alla l.r. 2/2009, in modo da prevenire la duplicazione dell'onere informativo.

L'articolo 12 (Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 31/2013) sopprime il potere regolamentare regionale attuativo di due disposizioni modificate dal ddl: nel primo caso la materia risulta compiutamente disciplinata in sede legislativa (art.19 in tema di post attivazione), nel secondo la materia risulta soppressa (art.21 in tema di banca dati) in ragione della sopravvenuta normativa statale (Decreto Legislativo n. 33/2016 istitutivo del Sinfo).

L'articolo 13 (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 31/2013) interviene sui commi 2 e 5 dell'art.25 al fine di adeguare i presupposti delle sanzioni ivi previste alla mutata disciplina regionale in tema di dichiarazioni di post attivazione (art.19). Viene soppresso, inoltre, al comma 3 dell'art.25 il riferimento al regolamento comunale di cui articolo 13, non essendo più quest'ultimo un atto obbligatorio sulla base del presente ddl. Viene abrogato il comma 8 dell'art.25 in quanto afferente a due obblighi soppressi con il presente ddl (artt.21 e 27 comma 6). Viene riformulato il comma 9 dell'art.25 al fine di prevedere la competenza comunale nell'irrogare anche le sanzioni di cui al comma 7 (superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento), in quanto la legge regionale (art.7, comma 1, lett. c), l.r. 9 del 2002) ha assegnato ai comuni i compiti in tema di approvazione dei piani di risanamento oltre ai compiti di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esso trasferiti (art.7, comma 1, lett. e), l.r. 9/2002). In ragione di ciò appare ragionevole porre in capo al comune che accerta le violazioni anche il compito di irrogare le relative sanzioni in tema di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati dallo Stato, nonché in tema di mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 14 (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 31/2013)

L'articolo 14 modifica l'art. 26 (Norma finanziaria) della l.r. 31/2013 con l'abrogazione dei commi 1 e 3 che, finanziando gli interventi di cui agli articoli 12 e 22, soppressi dal presente disegno di legge, risultano privi di effetti. La norma finanziaria viene inoltre adeguata, con l'integrazione del comma 5-bis, alle disposizioni del D.Lgs. 118 e alla nuova struttura del Bilancio di previsione

L'articolo 15 (Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 31/2013) sopprime taluni adempimenti amministrativi e regolamentari non più supportati dalla normativa regionale di riferimento. In particolare: il Piano telematico regionale (art.5), la disciplina della banca dati (artt.6, comma 5 e 21), linee guida per la disciplina del sottosuolo (articolo 7), la disciplina del tavolo permanente di cui all'articolo 22, la modalità di costituzione e funzionamento della Consulta regionale per le telecomunicazioni (art.23). La disposizione interviene, inoltre, sul comma 5 dell'articolo 27 al fine di subordinare gli obblighi di rimozione delle strutture e di ripristino ambientale dei luoghi, semplicemente alle prescrizioni dettate dal comune e non più alla preventiva approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13. Viene, infine, soppresso il comma 6 dell'art.27 in quanto non più coerente con la disciplina della post attivazione (art.19).

L'articolo 16 (Abrogazioni) dispone l'abrogazione esplicita di alcuni articoli della l.r. 31/2001 per le seguenti motivazioni:

- in quanto recanti disposizioni meramente programmatiche (artt.4 e 11);
- in quanto privi di effetti utili (artt.12, 22, 23, 28);
- in quanto riproduttivi di norme statali (art.10);
- in quanto riproduttivi di norme statali superate (art.20) dal sopravvenuto decreto legislativo n. 208/2021;
- in quanto assorbiti (art.5, commi 5 e 6 e art.21) dalla sopravvenuta normativa statale (Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016) in tema di Sinf, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, ovvero il catasto delle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale, sottosuolo e sopra suolo, detenute dagli operatori di telecomunicazioni e da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, Amministrazioni locali (comuni e province) ed Enti gestori di servizi (gas, energia elettrica, acqua e telecomunicazioni, etc.). Tale abrogazione non concerne la normativa regionale in materia di catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA, istituito dall'articolo 11 della l.r. 9/2002 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge n. 36/2001;
- in quanto non coerenti (art.18, comma 3) con le funzioni proprie del Corecom di cui alla legge 29/12/2014, n. 28;
- in quanto incompatibili con la disciplina statale di dettaglio sopravvenuta in tema di lavori sul sottosuolo (art.7);
- in quanto pertinenti (art.9, commi 4 e 5) alla competenza statale in materia di ordinamento civile: accesso alle abitazioni, lavori per le infrastrutture presso edifici privati e condomini. Peraltro, la materia attinente alle limitazioni legali della proprietà e alle servitù è disciplinata dagli articoli 52 e segg. del decreto legislativo 259/2003 come sostituiti dal decreto legislativo n. 207/2021.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente Disegno di Legge interviene sulla legge regionale 23/12/2013, n. 31 abrogando e modificando alcune disposizioni della stessa senza introdurre nuovi interventi, al fine di

10

introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione e rendere la normativa regionale coerente con la normativa nazionale vigente.

Tutte le modifiche e integrazioni proposte dal presente DDL introducono **disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale** di adeguamento alla normativa vigente.

Dalle modifiche e integrazioni apportate **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

Anche le modifiche apportate con **l'articolo 13 del presente DDL al vigente articolo 25**, in materia di sanzioni, non comportano una minore entrata a carico del bilancio regionale in quanto tali sanzioni non sono previste a bilancio, l'eventuale accertamento è per cassa.

Articolo 14

In conseguenza delle modifiche apportate alla legge vigente, **l'articolo 14** modifica l'art. 26 (Norma finanziaria) della l.r. 31/2013 con l'abrogazione dei commi 1 e 3 che, finanziando gli interventi di cui agli articoli 12 e 22, soppressi dal presente disegno di legge, risultano privi di effetti. La norma finanziaria viene inoltre adeguata, con l'integrazione del **comma 5-bis**, alle disposizioni del D.Lgs. 118 e alla nuova struttura del Bilancio di previsione.

